



42471399

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Direzione generale valutazioni ambientali

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale - VIA relativo al progetto per la realizzazione dell'impianto pilota geotermico denominato "Castelnuovo", da realizzare nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e relative opere accessorie e di collegamento da realizzare anche nel comune di Pomarance (PI).  
Progetto presentato dalla Rete Geotermica Toscana S.r.l.  
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notaruzzi



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,*" della decisione "*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";

VISTO il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT/PPR), approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015;

VISTO il Piano ambientale e energetico regionale - PAER, approvato dal Consiglio regionale della Toscana, con delibera n. 10 dell'11 febbraio 2015, come modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 41 del 7 luglio 2020, con la quale sono state individuate le aree non idonee per la geotermia;

VISTE le "*Linee guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermica in Toscana*", approvate con deliberazione della Giunta regionale della Toscana, n. 516 del 15 maggio 2017;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTA la nota n. 7593 del 16 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il medesimo Dicastero e il Ministero della cultura, in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo alla realizzazione dell'impianto pilota geotermico denominato *"Castelnuovo"* nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e relative opere accessorie e di collegamento, anche nel comune di Pomarance (PI), proposto dalla ToscoGeo S.r.l. (alla quale è, in seguito, succeduta, la R.G.T. - Rete Geotermica Toscana S.r.l.);

RILEVATO che il progetto, localizzato nell'ambito del permesso di ricerca *"Castelnuovo"*, prevede la realizzazione di: 2 pozzi di produzione e di 1 pozzo di reiniezione, da un'unica postazione; la costruzione di un impianto per la generazione di energia elettrica di potenza non superiore a 5 MWe, utilizzando il ciclo *"ORC"* (*Organic Rankine Cycle*) con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza; la rete di trasporto dei fluidi ed il collegamento alla rete Enel di distribuzione;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la ToscoGeo S.r.l., con note del 10 e 11 dicembre 2015, successivamente integrata con nota del 20 gennaio 2016, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente al progetto di impianto geotermico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, avvenuta in data 27 gennaio 2016, nonché degli avvisi pubblicati sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Corriere Fiorentino";

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il parere n. 2807 del 3 agosto 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, con nota del 18 agosto 2016 la ToscoGeo S.r.l. ha comunicato di aver ceduto l'istanza del permesso di ricerca alla RGT - Rete Geotermica Toscana S.r.l.;

VISTA la nota n. 8637 del 22 marzo 2019 con la quale il Ministero della cultura ha comunicato il parere tecnico istruttorio negativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, in merito al progetto in argomento, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con note del 27 luglio 2018 e del 15 gennaio 2019, nonché della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, con nota del 12 settembre 2018, tutte espressamente richiamate nel suddetto parere negativo ministeriale;

VISTA la nota n. 15301 del 3 giugno 2019, con la quale il Ministero della Cultura, acquisite e valutate le controdeduzioni formulate dalla società proponente l'intervento, ha confermato il parere tecnico istruttorio negativo;

VISTE le note n. 15272 del 6 maggio 2021 del Ministero della cultura e n. 9771 dell'11 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica, con le quali i citati Dicasteri hanno fornito a questa Presidenza del Consiglio dei ministri un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota n. 25218 del 9 settembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il giorno 21 settembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che nella riunione del 21 settembre 2021, sopra citata, i rappresentanti del ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il Ministero della Cultura ha evidenziato che l'intervento in esame contrasta con le previsioni del citato PIT della regione Toscana, in quanto non coerente con gli obiettivi e le direttive indicati nella "scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina", che detta indirizzi per la "tutela dell'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze di valore architettonico-testimoniale, dei loro intorni agricoli e delle visuali panoramiche da e verso tali insediamenti";

PRESO ATTO che, ad avviso del Ministero della cultura, l'intervento si inserisce in un'area di pregio e incontaminata, posta "ai piedi del borgo di Montecastelli Pisano, situata tra la valle del Pavone e il fiume Cecina, ricca di emergenze storiche - come la Rocca Sillana - e naturalistiche che, nell'insieme, compongono uno dei quadri maggiormente caratteristici e intatti del paesaggio rurale della Val di Cecina e della Toscana centrale", alterando in modo permanente le relazioni visive e funzionali tra il citato borgo, che "conserva inalterata la sua morfologia concentrica di origine medioevale", e il contesto paesaggistico di pertinenza;

ATTESO che il Ministero della cultura nel proprio parere ha evidenziato che l'impianto ricade in un'area già interessata da una molteplicità di infrastrutture e, in particolare, da centrali geotermiche e relativi fluidotti ed elettrodotti, la cui concentrazione determina una seria criticità sia sotto il profilo delle visuali che in relazione all'identità dei luoghi;

RILEVATO che, come evidenziato dal predetto Dicastero, l'area oggetto di concessione di ricerca risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze storiche e archeologiche, in particolare nel raggio di 1,5 km dall'area di progetto;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria del 21 settembre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, recante il Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, la coltivazione delle risorse geotermiche è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e che l'articolo 38-ter del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, inserisce gli impianti per l'estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture strategiche;

RILEVATO che il citato Piano ambientale e energetico regionale (PAER) ha previsto *"per la geotermia un incremento di produzione di energia elettrica relativo ad un'ulteriore potenza installata pari a 150 MW entro il 2020, per rispondere agli obiettivi imposti alla regione Toscana dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di burden sharing (DM 15 marzo 2012)"*, e che *"lo scenario prefigurato dal PAER è quello di riorientare la produzione elettrica preferibilmente verso la media entalpia e il ciclo binario attraverso impianti di minore potenza"*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica VIA- VAS asserisce che il progetto è coerente con il citato PIT della regione Toscana, in quanto l'area interessata è libera da vincoli paesaggistici previsti dagli articoli 136 e 142 del menzionato decreto legislativo n. 42 del 2004, fatta eccezione della strada di accesso all'impianto e dell'elettrodotto che attraverseranno aree boscate;

CONSIDERATO, con particolare riguardo al tratto aereo dell'elettrodotto a servizio dell'impianto, che è stato previsto l'utilizzo di sostegni a monostelo, di minor impatto visivo e occupazione di suolo rispetto a quelli a traliccio e che la Commissione tecnica VIA - VAS ha prescritto al proponente di definire le specie arboree da abbattere, concordando con le autorità competenti le relative opere di compensazione;

RILEVATO che nel citato parere n. 2807 reso dalla Commissione tecnica VIA - VAS, si dà atto che l'impianto sarà realizzato in una zona agricola che, secondo il Regolamento urbanistico, può essere utilizzata *"per attività agricole (art.33) e impianti di ricerca e produzione geotermoelettrica di nuova costruzione (art.49)"*;

CONSIDERATO che la *"scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina"* non contiene prescrizioni vincolanti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d) della disciplina di Piano del PIT/PPR, per cui: *"gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica"*;

CONSIDERATO che l'impianto è localizzato in un versante collinare difficilmente visibile dal centro abitato di Montecastelli e da altri luoghi di particolare fruizione, grazie alla morfologia del terreno ed alle interferenze visive degli alberi e che, per mitigare l'impatto



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

visivo, la centrale avrà un tetto a verde, su cui verranno piantate graminacee ornamentali e arbusti selezionati tra le essenze locali;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto ha un ingombro limitato e quindi non vi è un'interferenza importante per quanto concerne l'impatto visivo, anche in ragione del fatto che i vaporodotti sono quasi del tutto interrati;

RILEVATO che, sotto l'aspetto della tutela archeologica, l'area oggetto dell'intervento non è sottoposta a procedimenti di tutela emanati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RILEVATO che il comune di Castelnuovo Val di Cecina figura nell'elenco dei "Comuni geotermici", come definiti nelle citate "Linee guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermica in Toscana", caratterizzati dalla presenza di risorsa geotermica già riconosciuta, o ipotizzabile, e dall'esistenza di impianti in attività che ne determinano la specifica vocazione socioeconomica;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la sismicità indotta ed innescata, il rischio sismico connesso con l'esercizio dell'impianto sia molto basso, ferme restando le prescrizioni al riguardo impartite dalla citata Commissione tecnica VIA - VAS;

RILEVATO che la geotermia costituisce una fondamentale fonte rinnovabile di produzione di energia, utile a sostituire progressivamente l'impiego di idrocarburi;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto geotermico in esame contribuirà a sviluppare forme di energia che non comportano impatti in atmosfera e che non avrà impatto sull'ambiente nella fase di esercizio poiché il fluido geotermico sarà reiniettato per intero nel serbatoio di provenienza;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli al permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione dell'impianto pilota in questione, espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Toscana Dott. Eugenio Giani;

## DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto pilota geotermico denominato "Castelnuovo", da realizzarsi, nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca, in territorio del comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI), e per le opere accessorie e di connessione alla RTN, anche in territorio del comune di Pomarance (PI), della RGT - Rete Geotermica Toscana S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

n. 2807 del 3 agosto 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**